

Legge federale sulle indennità di perdita di guadagno in caso di servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile

(Legge sulle indennità di perdita di guadagno)¹

(LIPG)²

del 25 settembre 1952 (Stato 5 dicembre 2000)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 22^{bis} capoverso 6,34^{ter} capoverso 1 lettera d, 64 e 64^{bis} della Costituzione federale^{3;4}

visto il messaggio del Consiglio federale del 23 ottobre 1951,

decreta:

Capo primo: Indennità

I. Diritto all'indennità

Art. 1⁵ Aventi diritto all'indennità

¹ Le persone che prestano servizio nell'esercito svizzero e nel servizio della Croce Rossa hanno diritto a un'indennità per ogni giorno di soldo.⁶

^{1bis} Le persone che prestano servizio civile hanno diritto ad un'indennità per ogni giorno di servizio computabile giusta la legge federale del 6 ottobre 1995⁷ sul servizio civile.⁸

² Le persone prestanti servizio nella protezione civile hanno diritto a un'indennità per ogni giorno intero per il quale esse ricevono un soldo conformemente all'arti-

RU **1952** 1050

¹ Introdotta dal n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU **2000** 2770; FF **2000** 205).

² Nuovo testo giusta il n. 12 dell'all. alla L del 6 ott. 1995 sul servizio civile, in vigore dal 1° ott. 1996 (RS **824.0**).

³ [CS **1** 3; RU **1959** 933]. A queste disposizioni corrispondono ora gli art. 59 cpv. 4, 61 cpv. 4, 122 e 123 cpv. 1 della Cost. del 18 apr. 1999 (RS **101**).

⁴ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU **2000** 2770; FF **2000** 205).

⁵ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 dic. 1968 (RU **1969** 319; FF **1968** II 109).

⁶ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 dic. 1998, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU **1999** 1571 1576; FF **1998** 2695).

⁷ RS **824.0**

⁸ Introdotta dal n. 12 dell'all. alla L del 6 ott. 1995 sul servizio civile, in vigore dal 1° ott. 1996 (RS **824.0**).

colo 22 capoverso 1 della legge federale del 17 giugno 1994⁹ sulla protezione civile.¹⁰

³ I partecipanti ai corsi federali e cantonali per monitori di *Gioventù e Sport*, giusta l'articolo 8 della legge federale del 17 marzo 1972¹¹ che promuove la ginnastica e lo sport, e i partecipanti ai corsi per monitori di giovani tiratori, giusta l'articolo 104 dell'Organizzazione militare¹² ¹³, sono equiparati alle persone di cui al capoverso 1.¹⁴

⁴ Le persone di cui ai capoversi 1, 1^{bis}, 2 e 3 sono denominate, nella presente legge, «persone prestanti servizio».¹⁵

Art. 2 Natura giuridica del diritto all'indennità

¹ Il diritto all'indennità non può essere nè ceduto nè costituito in pegno. Ogni cessione o costituzione in pegno è nulla.

² I crediti derivanti dalla presente legge, dalla legge federale del 20 dicembre 1946¹⁶ su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (detta qui di seguito «legge sull'AVS») e dalla legge federale del 20 giugno 1952¹⁷ sugli assegni familiari nell'agricoltura, possono essere compensati con le indennità dovute in forza della presente legge.

Art. 3 Prescrizione

Il diritto all'indennità si prescrive entro cinque anni dalla fine del servizio per il quale è dovuta.

⁹ RS 520.1

¹⁰ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 dic. 1998, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU 1999 1571 1576; FF 1998 2695).

¹¹ RS 415.0

¹² [CS 5 3; RU 1948 365, 1949 1525 art. 1 a 3, 5 lett. a a d, 1952 339 346 art. 2, , 1959 2125 art. 48 cpv. 2 lett. d, 1961 241, 1968 74 n. I, III, 1970 46, 1972 1069 art. 15 n. 3, 1979 114 art. 72 lett. e, 1975 11, 1984 1324, 1990 1882, 1991 857 all. n. 10 1412, 1992 288 all. n. 20 2392 n. I 2 2521 art. 55 n. 3, 1993 901 all. n. 5, 1994 1622 art. 22 cpv. 2. RU 1995 4093 all. n. 7]. Ora: Legge militare, del 3 feb. 1995 (RS 510.10).

¹³ Nuova denominazione giusta il n. I della LF del 19 giu. 1987, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1987 1393 1396; FF 1985 I 653). Di tale modificazione è tenuto conto in tutto il presente testo.

¹⁴ Nuovo testo giusta l'art. 15 n. 2 della LF del 17 mar. 1972 che promuove la ginnastica e lo sport, in vigore dal 1° lug. 1972 (RS 415.0).

¹⁵ Nuovo testo giusta il n. 12 dell'all. alla L del 6 ott. 1995 sul servizio civile, in vigore dal 1° ott. 1996 (RS 824.0).

¹⁶ RS 831.10

¹⁷ RS 836.1

II. Specie delle indennità

Art. 4¹⁸ Indennità di base

Tutte le persone prestanti servizio hanno diritto all'indennità di base.

Art. 5¹⁹

Art. 6²⁰ Assegni per i figli

¹ Le persone prestanti servizio hanno diritto a un assegno per ogni figlio, di cui al capoverso 2, che non abbia ancora compiuto 18 anni. Per i figli che sono a tirocinio o agli studi, il diritto all'assegno dura fino a 25 anni compiuti.

² Danno diritto all'assegno:

- a. i figli della persona prestante servizio;
- b. i figli elettivi della persona prestante servizio, dei quali egli assume gratuitamente e durevolmente le spese di mantenimento e di educazione.²¹

Art. 7²² Assegno per spese di custodia

¹ Le persone prestanti servizio che vivono in comunione domestica con uno o più figli (art. 6) d'età inferiore ai 16 anni, hanno diritto all'assegno per spese di custodia se possono stabilire che, a causa di un periodo di servizio di due giorni consecutivi almeno, hanno sostenuto spese supplementari di tal genere.

² Il Consiglio federale stabilisce l'importo massimo dell'indennità e disciplina i dettagli.

Art. 8²³ Assegni per l'azienda

¹ Hanno diritto all'assegno per l'azienda le persone prestanti servizio che dirigono un'azienda come proprietari, affittuari o usufruttuari o che partecipano attivamente alla direzione di un'azienda in qualità di soci di una società in nome collettivo, di soci illimitatamente responsabili di una società in accomandita o di membri di un'altra unione di persone senza personalità giuridica che si prefigge uno scopo lucrativo, in quanto non conseguano un reddito superiore da un'attività dipendente.

¹⁸ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 dic. 1998, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU **1999** 1571 1576; FF **1998** 2695).

¹⁹ Abrogato dal n. I della LF del 18 dic. 1998 (RU **1999** 1571; FF **1998** 2695).

²⁰ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 dic. 1968 (RU **1969** 319; FF **1968** II 109).

²¹ Nuovo testo giusta il n. III dell'all. alla LF del 20 mar. 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni, in vigore dal 1° gen. 1984 (RS **832.20**, **832.201** art. 1 cpv. 1). Vedi anche la disp. fin. di questa modificazione alla fine del presente testo.

²² Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 dic. 1998, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU **1999** 1571 1576; FF **1998** 2695).

²³ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 6 mar. 1959, in vigore dal 1° gen. 1960 (RU **1959** 565; FF **1958** 975).

² Le persone prestanti servizio che lavorano in un'azienda agricola in qualità di familiari possono pretendere l'assegno per l'azienda se, a causa del loro periodo di servizio di una certa durata, nell'azienda deve essere assunto un sostituto. Il Consiglio federale emana le prescrizioni particolari.²⁴

III. Calcolo delle indennità

Art. 9²⁵ Indennità di base
a. Scuola reclute

¹ L'indennità giornaliera di base durante la scuola reclute ammonta al 20 per cento dell'indennità totale massima.

² L'indennità giornaliera di base per le reclute che hanno diritto ad assegni per i figli è calcolata in base all'articolo 11.

³ Alla persona prestante servizio civile che non ha assolto la scuola reclute spetta, per il numero di giorni del servizio civile corrispondenti alla durata di una scuola reclute, il 20 per cento dell'indennità di base massima. È tenuto conto dell'assolvimento parziale della scuola reclute. Il capoverso 2 si applica per analogia.

Art. 10²⁶ b. Servizi di avanzamento per accedere a un grado superiore o a una nuova funzione (servizio di avanzamento)

¹ L'indennità giornaliera di base durante i servizi di avanzamento di lunga durata richiesti dal diritto militare al di fuori dei servizi di avanzamento ordinari delle formazioni per accedere a un grado superiore o a una nuova funzione, ammonta al 65 per cento del reddito medio conseguito prima del servizio, ma almeno al 45 per cento dell'indennità totale massima.

² Il Consiglio federale definisce i servizi di avanzamento per l'accesso a un grado superiore o a una nuova funzione.

Art. 11²⁷ c. Altre prestazioni di servizio

¹ L'indennità giornaliera di base durante le altre prestazioni di servizio ammonta al 65 per cento del reddito medio conseguito prima del servizio, ma almeno al 20 per cento dell'indennità totale massima.

² Per l'accertamento del reddito medio conseguito prima del servizio è determinante il reddito da cui sono prelevati i contributi conformemente alla legge federale

²⁴ Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 1975, in vigore dal 1° gen. 1976 (RU **1976** 57 62; FF **1975** I 1185).

²⁵ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 dic. 1998, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU **1999** 1571 1576; FF **1998** 2695).

²⁶ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 dic. 1998, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU **1999** 1571 1576; FF **1998** 2695).

²⁷ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 dic. 1998, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU **1999** 1571 1576; FF **1998** 2695).

sull'AVS²⁸. Il Consiglio federale emana prescrizioni sul calcolo dell'indennità e incarica l'ufficio federale competente di allestire tabelle vincolanti con importi arrotondati.

³ Il Consiglio federale può emanare disposizioni particolari per il calcolo delle indennità a favore delle persone prestanti servizio che solo temporaneamente non esercitavano un'attività lucrativa oppure che a causa del servizio non hanno potuto assumere una tale attività.

Art. 12²⁹

Art. 13³⁰ Assegno per i figli

L'assegno per i figli ammonta al 20 per cento dell'indennità totale massima per il primo figlio e al 10 per cento per ogni altro figlio.

Art. 14³¹

Art. 15³² Assegno per l'azienda

L'assegno per l'azienda è del 27 per cento dell'indennità totale massima.

Art. 16³³ Limite massimo e minimo garantito

¹ L'indennità totale è ridotta nella misura in cui eccede l'indennità totale massima secondo l'articolo 16a.³⁴

² Essa è inoltre ridotta nella misura in cui supera il reddito medio conseguito prima del servizio, ma soltanto fino a un'aliquota minima del 50 per cento dell'indennità totale massima secondo l'articolo 16a. Durante i servizi di avanzamento tale aliquota minima ammonta al 70 per cento. L'aliquota minima spetta anche alle persone prestanti servizio che non esercitavano un'attività lucrativa prima di entrare in servizio.³⁵

³ L'assegno per spese di custodia e l'assegno per l'azienda sono calcolati separatamente dall'indennità totale e pagati sempre senza riduzioni.³⁶

²⁸ RS 831.10

²⁹ Abrogato dal n. I della LF del 6 mar. 1959 (RU 1959 565; FF 1958 975).

³⁰ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 dic. 1998, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU 1999 1571 1576; FF 1998 2695).

³¹ Abrogato dal n. I della LF del 18 dic. 1998 (RU 1999 1571; FF 1998 2695).

³² Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 1975, in vigore dal 1° gen. 1976 (RU 1976 57 62; FF 1975 I 1185).

³³ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 27 set. 1973, in vigore dal 1° gen. 1974 (RU 1974 166; FF 1973 I 1213).

³⁴ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 1975, in vigore dal 1° gen. 1976 (RU 1976 57 62; FF 1975 I 1185).

³⁵ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 dic. 1998, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU 1999 1571 1576; FF 1998 2695).

³⁶ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 dic. 1998, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 1571 1576; FF 1998 2695).

Art. 16a³⁷ Indennità totale massima

¹ Dall'entrata in vigore della modifica legislativa del 18 dicembre 1998³⁸ (6^a revisione), l'indennità totale massima ammonta a 215 franchi (= stato di 1946 punti dell'indice dei salari dell'Ufficio federale di statistica) al giorno.³⁹

² Ad intervalli di almeno due anni, il Consiglio federale può adeguare l'indennità totale massima all'evoluzione dei salari per l'inizio dell'anno, se il livello salariale determinante per l'ultimo adeguamento si è nel frattempo modificato di almeno il 12 per cento.

IV. Disposizioni varie**Art. 17** Esercizio del diritto

¹ La persona prestante servizio deve far valere il suo diritto all'indennità presso la cassa di compensazione competente. Se non esercita egli stesso il suo diritto, hanno veste per agire in sua vece:

- a. i congiunti della persona prestante servizio, se questi non adempie verso di essi gli obblighi di mantenimento o di assistenza;
- b. il datore di lavoro che versa un salario o uno stipendio alla persona prestante servizio per il periodo di servizio.

² Il Consiglio federale designa la cassa di compensazione competente e regola la procedura.

Art. 18 Fissazione dell'indennità

¹ L'indennità è fissata dalla cassa di compensazione alla quale dev'essere presentata la domanda. La cassa di compensazione può tuttavia incaricare i datori di lavoro ad essa affiliati, che danno affidamento per l'esatta esecuzione di tale compito, di fissare l'indennità dovuta ai loro salariati.

² Se la persona prestante servizio non accetta l'importo dell'indennità, la cassa di compensazione deve notificarle una decisione scritta.

Art. 19 Pagamento delle indennità

¹ Con riserva del capoverso 4, le indennità devono essere pagate, di massima, ogni mese; se il servizio dura meno di un mese, il pagamento sarà fatto alla fine del servizio. Il Consiglio federale disciplina le eccezioni.

³⁷ Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 1975, in vigore dal 1° gen. 1976 (RU **1976** 57 62; FF **1975** I 1195).

³⁸ RU **1999** 1571; FF **1998** 2695

³⁹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 dic. 1998, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU **1999** 1571 1576; FF **1998** 2695).

² L'indennità è pagata alla persona prestante servizio, ad eccezione dei seguenti casi:

- a. se la persona prestante servizio lo richiede, l'indennità può essere pagata ai suoi congiunti;
- b.⁴⁰ se la persona prestante servizio trascura i suoi obblighi di mantenimento, le indennità concesse per le persone aventi diritto al mantenimento possono, a richiesta, essere pagate agl'interessati stessi o ai loro rappresentanti legali;
- c.⁴¹ le indennità calcolate conformemente agli articoli 4, e 6 spettano al datore di lavoro nella misura in cui questi paga il salario o lo stipendio a una persona per il periodo del servizio.

³ L'indennità è pagata dalla cassa di compensazione alla quale dev'essere presentata la domanda. Le persone prestanti servizio che prima di entrare in servizio esercitavano un'attività dipendente ricevono l'indennità dal datore di lavoro, semprechè motivi particolari non rendano necessario il pagamento ad opera della cassa di compensazione.

⁴ Il pagamento dell'indennità è subordinato alla richiesta in conformità delle prescrizioni legali e alla prova del servizio prestato.

Art. 19^a Contributi alle assicurazioni sociali

¹ Sull'indennità si devono pagare contributi all'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti, ai rami assicurativi ad essa collegati e se del caso all'assicurazione contro la disoccupazione. Questi contributi devono essere assunti nella misura del 50 per cento ciascuna dalle persone prestanti servizio e dal Fondo di compensazione delle indennità di perdita di guadagno.

² Il Consiglio federale regola i particolari e la procedura. Ha la facoltà di esentare certi gruppi di persone dall'obbligo di pagare i contributi e di prevedere che non saranno riscossi contributi per prestazioni di servizio di breve durata.

Art. 20 Restituzione delle indennità indebitamente riscosse

¹ Le indennità riscosse indebitamente devono essere restituite. Si può rinunciare a esigere la restituzione se l'interessato era in buona fede e se la restituzione costituirebbe per lui un onere troppo grave.

² Il diritto di esigere la restituzione si prescrive in un anno a contare dal momento in cui la cassa ha avuto notizia del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il pagamento dell'indennità. Se tale diritto nasce da un atto punibile per il quale la legge penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest'ultimo è determinante.

³ Il Consiglio federale regola la procedura e determina chi è tenuto alla restituzione nei casi previsti nell'articolo 19 capoverso 2 lettere a - c.

⁴⁰ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 dic. 1998, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU **1999** 1571 1576; FF **1998** 2695).

⁴¹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 dic. 1998, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU **1999** 1571 1576; FF **1998** 2695).

⁴² Introdotto dal n. I della LF del 19 giu. 1987, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU **1987** 1393 1396; FF **1985** I 653).

Capo secondo: Organizzazione

Art. 21 Organi e disposizioni applicabili

¹ La presente legge è applicata dagli organi dell'assicurazione vecchiaia e superstiti con la collaborazione dei contabili degli stati maggiori e delle unità militari. Per la protezione civile l'applicazione avviene con la collaborazione dei contabili degli organi di protezione.⁴³

² Per quanto la presente legge non disponga altrimenti, si applicano per analogia le prescrizioni della legge sull'AVS⁴⁴ concernenti i datori di lavoro, le casse di compensazione, il regolamento dei conti e dei pagamenti, la contabilità, la revisione delle casse e il controllo dei datori di lavoro, la responsabilità per danni, l'Ufficio centrale di compensazione e il numero d'assicurato.⁴⁵

Art. 22⁴⁶ Copertura delle spese di amministrazione

A copertura delle loro spese di amministrazione, le casse di compensazione prelevano speciali contributi dai datori di lavoro, dalle persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente e dalle persone che non esercitano un'attività lucrativa ad esse affiliate. Per le loro spese di amministrazione, alle casse potranno, inoltre, essere concessi sussidi prelevati dal Fondo di compensazione dell'ordinamento delle indennità per perdita di guadagno⁴⁷. È applicabile l'articolo 69 della legge sull'AVS⁴⁸.

Art. 23 Vigilanza della Confederazione

¹ Il Consiglio federale vigila sull'applicazione della presente legge. L'articolo 72 della legge sull'AVS⁴⁹ è applicabile per analogia.

² La Commissione federale dell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità⁵⁰ ...⁵¹ istituisce nel suo seno una sottocommissione incaricata di dare parere al Consiglio federale sulle questioni concernenti l'esecuzione e lo sviluppo ulteriore dell'ordinamento delle indennità per perdita di guadagno. La sottocommissione ha diritto di presentare, di propria iniziativa, proposte al Consiglio federale.

⁴³ Periodo introdotto dall'art. 93 della LF del 23 mar. 1962 sulla protezione civile, in vigore dal 1° gen. 1963 (RS 520.1).

⁴⁴ RS 831.10

⁴⁵ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2770; FF 2000 205).

⁴⁶ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 6 mar. 1959, in vigore dal 1° gen. 1960 (RU 1959 565; FF 1958 975).

⁴⁷ Nuova denominazione giusta il n. II lett. a della LF del 18 dic. 1968 (RU 1969 319; FF 1968 II 109). Di tale modificazione è tenuto conto in tutto il presente testo.

⁴⁸ RS 831.10

⁴⁹ RS 831.10

⁵⁰ Nuova denominazione giusta il n. I della LF del 19 giu. 1987, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU 1987 1393 1396; FF 1985 I 653).

⁵¹ Parte di per. abrogata dal n. I della LF del 18 dic. 1998 (RU 1999 1571; FF 1998 2695).

Capo terzo: Contenzioso e disposizioni penali

Art. 24⁵² Contenzioso

Contro le decisioni delle casse di compensazione emanate in virtù della presente legge, può essere interposto ricorso alle autorità di ricorso dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti e, contro i giudizi di queste, ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni. Gli articoli 84, 85 e 86 della legge sull'AVS sono applicabili per analogia.

Art. 25 Disposizioni penali

Gli articoli 87 e 91 della legge sull'AVS⁵³ sono applicabili alle persone che violano le prescrizioni della presente legge in uno dei modi specificati da detti articoli.

Capo quarto: Finanziamento

Art. 26⁵⁴ Regola

I mezzi finanziari occorrenti per le prestazioni a norma della presente legge sono forniti:

- a. dai supplementi ai contributi dovuti conformemente alla legge sull'AVS⁵⁵;
- b. dal Fondo di compensazione dell'ordinamento delle indennità per perdita di guadagno.

Art. 27⁵⁶ Supplementi ai contributi dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

¹ Sono tenuti a pagare i contributi gli assicurati e i datori di lavoro indicati negli articoli 3 e 12 della legge sull'AVS⁵⁷, eccettuati gli assicurati facoltativi.

² Per il calcolo dei contributi sono applicabili per analogia le disposizioni della legge sull'AVS. Il Consiglio federale stabilisce l'ammontare dei contributi tenendo conto dell'articolo 28. Il contributo sul reddito di un'attività lucrativa non può tuttavia eccedere lo 0,5 per cento. Gli assicurati che non esercitano un'attività lucrativa pagano un contributo da 15⁵⁸ a 500 franchi l'anno, secondo le loro condizioni so-

⁵² Nuovo testo giusta il n. IV della LF del 30 giu. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU 1972 2314; FF 1971 II 729).

⁵³ RS 831.10

⁵⁴ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 6 mar. 1959, in vigore dal 1° gen. 1960 (RU 1959 565; FF 1958 975).

⁵⁵ RS 831.10

⁵⁶ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 6 mar. 1959, in vigore dal 1° gen. 1960 (RU 1959 565; FF 1958 975).

⁵⁷ RS 831.10

⁵⁸ Ora: il contributo minimo degli assicurati che non esercitano un'attività lucrativa è fissato a 12 fr. annui (art. 4 dell'O 2000 del 25 ago 1999 sugli adeguamenti all'evoluzione dei prezzi e dei salari nell'AVS/AI - RS 831.110).

ciali. I contributi di questi assicurati e i contributi calcolati secondo la tavola scalare sono digradati nello stesso modo dei contributi dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti. In tal ambito è mantenuto il rapporto tra la percentuale summenzionata e il tasso non ridotto di contribuzione giusta l'articolo 8 capoverso 1 della legge sull'AVS. L'articolo 9^{bis} della legge sull'AVS è applicabile per analogia.⁵⁹

³ I contributi sono prelevati quali supplementi a quelli dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. Gli articoli 11 e 14 a 16 della legge sull'AVS sono applicabili per analogia.⁶⁰

Art. 28⁶¹ Fondo di compensazione dell'ordinamento delle indennità per perdita di guadagno

Sotto la designazione «Fondo di compensazione dell'ordinamento delle indennità per perdita di guadagno» è costituito un fondo indipendente nel quale sono contegiate tutte le entrate e prestazioni a norma della presente legge. Per norma, tale fondo non deve essere inferiore alla metà dell'importo delle uscite annuali. Esso è amministrato dagli stessi organi che amministrano il Fondo di compensazione dell'assicurato per la vecchiaia e per i superstiti ed è impiegato nello stesso modo. È applicabile l'articolo 110 della legge sull'AVS⁶².

Capo quinto: Disposizioni finali e transitorie

Art. 29⁶³ Disposizioni applicabili⁶⁴

Le disposizioni della legge sull'AVS⁶⁵ concernenti il trattamento di dati personali, la consultazione degli atti, l'obbligo del segreto, l'assistenza amministrativa, l'esenzione fiscale, l'assunzione delle spese e le tasse postali, il computo dei termini, nonché il giudicato e l'esecutività si applicano per analogia.

Art. 29a⁶⁶ Comunicazione di dati

¹ Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, i dati possono essere comunicati alle autorità incaricate di applicare la legge federale del 12 giugno

⁵⁹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 1987, in vigore dal 1° gen. 1988 (RU **1987** 1393 1396; FF **1985** I 653).

⁶⁰ Introdotto dal n. VII della LF del 4 ott. 1968 che modifica quella sull'AVS, in vigore dal 1° gen. 1969 (RU **1969** 120; FF **1968** I 671).

⁶¹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 1975, in vigore dal 1° gen. 1976 (RU **1976** 57 62; FF **1975** I 1185).

⁶² RS **831.10**

⁶³ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU **2000** 2770; FF **2000** 205).

⁶⁴ Corretto dalla Commissione di redazione dell'Assemblea federale (art. 33 della Legge sui rapporti fra i Consigli)

⁶⁵ RS **831.10**

⁶⁶ Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU **2000** 2770; FF **2000** 205).

1959⁶⁷ sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare, conformemente all'articolo 24 di tale legge.

² Per il resto è applicabile per analogia l'articolo 50a della legge sull'AVS⁶⁸.

Art. 30⁶⁹

Art. 31 Modificazione di altre leggi federali

¹ La legge federale dell'11 aprile 1889⁷⁰ sulla esecuzione e sul fallimento è modificata come segue:

- a. nell'articolo 93, la locuzione «le indennità agli obbligati al servizio per perdita di guadagno» è sostituita da «le indennità di perdita di guadagno per gli obbligati al servizio militare e di protezione civile»;
- b. l'articolo 219 seconda classe lettera i è modificato come segue:

...^{71,72}

² L'articolo 15 dell'Organizzazione militare⁷³, è abrogato.

³ Nell'articolo 20 della legge sull'AVS⁷⁴ e negli articoli 23 e 24 della legge federale del 19 giugno 1959⁷⁵ su l'assicurazione per l'invalidità, l'espressione «legge federale del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno per gli obbligati al servizio militare e di protezione civile» è sostituita da «legge federale del 25 settembre 1952 sull'ordinamento delle indennità di perdita di guadagno per gli obbligati al servizio militare e di protezione civile». ⁷⁶

⁶⁷ RS 661

⁶⁸ RS 831.10

⁶⁹ Abrogato dal n. I della LF del 18 dic. 1968 (RU 1969 319; FF 1968 II 109).

⁷⁰ RS 281.1

⁷¹ Testo inserito nella L menzionata.

⁷² Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 1975, in vigore dal 1° gen. 1976 (RU 1976 57 62; FF 1975 I 1185).

⁷³ [CS 5 3; RU 1948 365, 1949 1525 art. 1 a 3, 5 lett. a a d, 1952 339 346 art. 2, , 1959 2125 art. 48 cpv. 2 lett. d, 1961 241, 1968 74 n. I, III, 1970 46, 1972 1069 art. 15 n. 3, 1979 114 art. 72 lett. e, 1975 11, 1984 1324, 1990 1882, 1991 857 all. n. 10 1412, 1992 288 all. n. 20 2392 n. I 2 2521 art. 55 n. 3, 1993 901 all. n. 5, 1994 1622 art. 22 cpv. 2. RU 1995 4093 all. n. 7].

⁷⁴ L'art. 20 cpv. ha ora un nuovo testo.

⁷⁵ RS 831.20

⁷⁶ Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 1975, in vigore dal 1° gen. 1976 (RU 1976 57 62; FF 1975 I 1185).

Art. 32⁷⁷**Art. 33** Adattamento dei decreti cantonali e dei regolamenti delle casse

I decreti cantonali concernenti l'istituzione delle casse cantonali di compensazione e i regolamenti delle casse di compensazione professionali devono contenere le disposizioni necessarie all'applicazione della presente legge.

Art. 34 Entrata in vigore ed esecuzione

¹ La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1953.

² ...⁷⁸

³ Il Consiglio federale è incaricato di eseguire la presente legge ed emana le disposizioni necessarie.

Disposizione finale della modificazione del 20 marzo 1981⁷⁹

Se la persona prestante servizio è tenuta per sentenza giudiziale o per convenzione extragiudiziale a contribuire alle spese di mantenimento di un figlio naturale a tenore del Codice civile svizzero⁸⁰ nel testo vigente innanzi il 1° gennaio 1978, per la concessione degli assegni per i figli giusta l'articolo 6 LIPG tale figlio è considerato figlio della persona prestante servizio.

⁷⁷ Abrogato dal n. II art. 6 n. 8 della LF del 25 giu. 1971 sulla revisione dei titoli X e X^{bis} del CO (Contratto di lavoro) (RS 220 in fine, disp. fin. e trans. tit. X).

⁷⁸ Abrogato dal n. I della LF del 18 dic. 1968 (RU 1969 319; FF 1968 II 109).

⁷⁹ RS 832.20 all. n. 3.

⁸⁰ RS 210